

Incontro del 23 maggio 2024

Udienza ex art. 183 c.p.c.

L'ATTO DI CITAZIONE E LA COMPARSA SONO STATI REDATTI ALLO SPECIFICO FINE DI CONSENTIRE LA COMPRESIONE DEGLI ISTITUTI PROCESSUALI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO E DELL'ATTIVITA' GIUDIZIALE CHE VERRA' SIMULATA. ALLO SCOPO E' CONSIGLIATA LA PREVENTIVA LETTURA DEGLI ATTI (allegato 1 e 2), ANCHE AL FINE DI INDIVIDUARE LE POSSIBILI CRITICITA' E/O ERRONEITA' DELLE OPPOSTE LINEE DIFENSIVE.

Vorrete altresì considerare che, con provvedimento ex art. 171bis c.p.c., il Giudice designato ha indicato alle parti di ritenere opportuna la trattazione in relazione ai profili di giurisdizione rispetto alle domande dell'attrice e alla domanda del convenuto e ha fissato la prima udienza al 23 maggio 2024.

Che conseguentemente le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e così:

Per l'attore:

Con la I memoria la soc. Alfa ha fermamente contestato la linea difensiva del Comune che ha negato l'esistenza di trattative atte a rilasciare la porzione di terreno occupata. Ha poi viepiù contestato la titolarità del bene asserita dal Comune, precisando che a) il Comune nel dicembre 2003 ha concordato con l'allora proprietario di ottenere il terreno in forza di comodato gratuito fino al 2010 e tale circostanza, ben nota al Comune, ha in ogni caso impedito il decorrere del tempo necessario per l'usucapione, b) almeno dal 2020 la struttura sportiva fatta costruire dal Comune è stata lasciata in assoluto degrado e non è più stata utilizzata, in particolare la cosiddetta tribuna, che occupa la parte di terreno in contestazione, è ormai in stato di totale precarietà. Conseguentemente ha ritenuto che il Comune non abbia più coltivato la destinazione inizialmente perseguita, dimostrando che il bene non può essere considerato destinato a scopi di interesse pubblico.

Sulla base anche dei nuovi elementi in fatto, ha poi sostenuto che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando tra l'altro la pronuncia delle S U n. 23600/2020 secondo cui *“questa Corte Suprema ha affermato che, in tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un'ipotesi di c.d. sconfinamento, ossia del caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a*

quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (c.d. occupazione usurpativa), onde l'azione di risarcimento del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 18272 del 08/07/2019; analogamente Cass., Sez. Un., n. 25044 del 07/12/2016) .

Ha poi aggiunto che la domanda formulata dal Comune in merito alla asserita usucapione, destituisce di ogni rilevanza ogni attività provvedimentoale dello stesso Comune, escludendo totalmente l'eventuale giurisdizione amministrativa. Nel merito della eccepta usucapione ha poi ribadito che, concordando il comodato gratuito con durata decennale, era stata garantita la restituzione del bene, che fu rinviata al momento dell'avvenuta costruzione di altro campo sportivo nel Comune limitrofo. Sul punto ha integrato le proprie istanze istruttorie, chiedendo l'assunzione di prova testimoniale articolando i seguenti capitoli:

- 1) Vero che nei mesi di gennaio e febbraio 2002 ci furono alcuni incontri fra il sindaco e il dott. Rossi, all'epoca proprietario del terreno
- 2) Vero che durante gli incontri di cui al cap.1 il sig. Rossi, denunciata l'occupazione abusiva dell'immobile, propose di concordare un comodato oneroso con durata decennale,.
- 3) Vero che nel dicembre 2023, e in particolare durante la festa di Natale organizzata presso la casa comunale, il sig. Rossi concesse in comodato gratuito al Comune il terreno con durata decennale

Si è indicato il teste sig. Mario Rossi, via Gelsomini 4, Milano

Per il convenuto:

La I memoria si è soffermata unicamente sulla questione di giurisdizione e ha richiamato la decisione del Consiglio di Stato n. 8246 del 2017, affermando come la stessa abbia ritenuto riconducibile all'esercizio di un pubblico potere l'ingerenza della PA nella proprietà privata anche quando la utilizzazione del bene sia avvenuta senza alcun titolo. Ha dunque ribadito che *“La giurisdizione del giudice amministrativo va affermata allorchè si è in presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere, pur se poi lo stesso si è rivelato illegittimo.”*

Ha poi concluso formulando l'eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice amministrativo.

Per l'attore:

Con la II memoria la società ha contestato la nuova eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal convenuto, richiamando le preclusioni dettate dall'art. 167 c.p.c. e sottolineando che il provvedimento del giudice non contiene un'eccezione d'ufficio sulla giurisdizione, ma evidentemente ha inteso sollecitare le parti ad una migliore evidenziazione e sviluppo delle proprie difese. Occasione non colta dal Comune che, in forza dell'art. 42bis DPR n. 327 avrebbe potuto disporre l'acquisizione del bene. L'omessa attivazione del Comune non può che indicare la mancanza di interesse ad acquisire al proprio patrimonio indisponibile l'appezzamento del terreno.

Ribadite le precedenti difese ha poi allegato e prodotto alcune fotografie dell'appezzamento del terreno in oggetto e ha rappresentato il grave danno per il privato qualora lo stesso non venga restituito, rendendo impossibile l'attuazione dell'intero programma di qualificazione dell'area con il progetto di impianto sportivo già predisposto dalla società, con nocumento anche di tutta la popolazione del Comune e dei comuni limitrofi.

Per il convenuto

Con la II memoria sono stati contestati come nuovi i fatti allegati dalla società attrice con la prima memoria, negando che l'impianto sportivo sia in stato di degrado e comunque affermando che i tempi per l'attività di eventuale manutenzione non possono certamente incidere sulla destinazione del bene, che rimane di proprietà comunale a prescindere da ogni tipo di attività provvedimentale di acquisizione, attesa l'intervenuta usucapione. Quanto a quest'ultimo istituto invocato fin dal primo atto difensivo dal Comune, ha puntualmente eccepito l'inesistenza di un comodato gratuito, replicando che l'originario proprietario si era limitato a rinunciare passivamente ad ogni propria pretesa di quell'appezzamento di terreno. Ad integrazione della documentazione prodotta è stato allegato e così depositato un progetto di manutenzione predisposto su incarico del Comune.

In via istruttoria si è chiesta prova contraria, senza indicare alcun teste.

Per l'attore

Con la terza memoria, richiamate le precedenti difese, la società ha contestato la rilevanza del nuovo documento presentato dal Comune, che in realtà dimostra solo l'intento del Comune di superare l'eccezione di inutilizzabilità della struttura e che non è accompagnato da una volontà formalmente espressa di procedere alla ristrutturazione dell'impianto. Contesta altresì la mancanza di data del documento che impedisce di verificarne l'inquadramento temporale e di trarne le dovute conseguenze. Del resto il progetto, pur redatto su carta

intestata dell'impresa Architettura d'Avanguardia, non è sottoscritto e contiene un generico e imprecisato riferimento ad una richiesta del Comune, senza alcuna individuazione del funzionario richiedente.

Per il convenuto

Nessuna memoria è stata depositata